CAMERA DEI DEPUTATI N. 2252

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato FERRI MARIO

Presentata il 13 giugno 1973

Provvedimento straordinario a favore del comune di Chiusi (Siena)

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Da epoca remotissima, la proprietà del lago di Chiusi (Siena) apparteneva alla comunità dei cittadini, ed era amministrata dal municipio, che ne traeva pertanto gli utili e i benefici principali.

Ma il 27 maggio 1859 il Governo toscano, allo scopo di compiere lavori di colmazione e di bonifica in quella plaga, impose al comune di Chiusi la vendita del lago e delle terre emerse lungo i suoi bordi, a favore dell'allora regio demanio granducale.

E fu così che, a seguito dell'unificazione del Regno, il patrimonio del lago di Chiusi entrò a far parte del demanio dello Stato italiano, cui tuttora appartiene, cedendolo però in affittanza a questo o a quello.

Nel 1925 l'affitto del comprensorio venne assegnato ad una cooperativa di ex combattenti e reduci della prima guerra mondiale, diretta dalla medaglia d'oro Giuseppe Giulietti da Chiusi. La gestione non risultò attiva, e dovette cessare qualche anno dopo.

Il 7 gennaio 1939 il demanio cedette poi l'affittanza del lago e delle terre emerse alla gestione dello stesso Giulietti come singolo, mediante un contratto « a trattativa privata », destinato a durare 18 anni. Dati i tempi e il regime esistenti, fu bensì sussurrato che la forma della concessione « a trattativa privata » senza avere prima esperito delle gare, era un favoritismo. Ma il grado di console generale della milizia fascista di cui si fregiava, allora, il concessionario, mise presto a tacere ogni obiezione, che si tramutò tuttavia in scontento quando, di lì a poco, lo sfruttamento delle risorse del lago (pesca, canna lacustre, pagliola, prodotti delle terre emerse, ecc.) sconvolse usi e diritti secolari (ad esempio quello d'erbatico, pescatico, ecc.) della popolazione di Chiusi e vide, ad esempio, il pesce totalmente sparire dal mercato locale e dei dintorni.

Durante l'occupazione tedesca, succeduta all'8 settembre 1943, il Giulietti appartenne al partito fascista repubblicano, e fu anche podestà di Chianciano (comune confinante con Chiusi), da cui si allontanò poi nel giugno del 1944 per seguire le truppe tedesche in ritirata.

Accadde allora che il Comitato di liberazione nazionale ed il sindaco di Chiusi, vista la gravità della situazione alimentare susseguente ai durissimi eventi della battaglia, che aveva indugiata a Chiusi per circa 20 giorni, causando morti e rovine da non dire, e ritenuto che il concessionario del lago non avesse più il titolo morale, politico e patriottico allo sfruttamento di un bene dello Stato, decisero, con due atti distinti, la revoca della concessione, assumendo – fino ad eventuale ratifica – i poteri spettanti al Ministero delle finanze, quale concedente.

Gli atti del 29 giugno 1944 e del 5 luglio 1944, furono portati a cognizione del Governo militare alleato che ne prese nota, senza

obiettare e segnalati quindi, appena divenne possibile comunicare con Roma, al Ministro delle finanze che li convalidò con suo decreto del 29 agosto 1945.

Una successiva convalida del 21 giugno 1946 intese ispirarsi ai motivi politici che avevano già dettato la revoca fatta dal Comitato di liberazione nazionale e che frattanto, *de jure condito*, avevano avuto espressione nel decreto-legge 7 settembre 1945, n. 698 sulle « concessioni di beni, durante il regime fascista ».

Ma il concessionario, che, nel frattempo, era sortito dall'ombra, decise l'impugnativa di tutti i provvedimenti di revoca che erano stati adottati contro di lui, invocando la reimmissione in possesso, e domandando la refusione dei danni conseguenti. La magistratura ordinaria gli dette torto, ma il Consiglio di Stato gli diede ragione.

Inutile qui richiamare la complessa e intricata sequenza di atti giudiziari, che sono sorti a partire dal 3 aprile 1945, e che si sono protratti fino al 1962, allorché è stato decretato di rifondere al Giulietti a compensazione dei danni da lui patiti, la cifra di lire 75 milioni 763.038, ripartita nel 60 per cento a carico del comune di Chiusi (lire 45.457.823), e del 40 per cento a carico dello Stato (lire 30.305.215).

Giova se mai osservare che la vicenda ha potuto avere un esito tanto negativo ed oneroso, anche perché fra lo Stato e il comune – sebbene convenuti entrambi nello stesso giudizio – non s'è mai potuta stabilire una condotta difensionale univoca e concordata: tant'è ad esempio che, in sede di contraddittorio sulla presunta entità dei danni, richiesti dal Giulietti nella misura di lire 68.000.000 (salvo rivalutazione), mentre la perizia del comune s'attestava al massimo sui 18 milioni, quella dello Stato parlava invece di 38.000.000 e rotti.

Ora che la vicenda è chiusa ne restano aperte le conseguenze.

Il comune di Chiusi e il suo Comitato di liberazione nazionale (quale organo di fatto del potere locale), avviarono, è vero, i primissimi atti, donde poi è scaturita la vertenza. Sta però anche che, dopo 14 mesi, l'intervenuta ratifica del Ministero trasformava il demanio nel principale convenuto dei successivi stadi di giudizio, cui il municipio di Chiusi era solo presente *ad adiuvandum*.

In tali condizioni, il riparto degli oneri effettuato dal magistrato, non trova corrispondenza nella storia dei fatti, così come si svolsero.

D'altra parte, il comune di Chiusi, per lo stato deficitario del suo bilancio, non è in grado di rifondere al demanio le somme che questo ha anticipato, e che ora sono insistentemente richieste anche con atti ingiuntivi, e minacce di pignoramenti a carico del municipio.

Chiusi è un piccolo comune che insiste su un territorio di modeste proporzioni.

È riconosciuto zona depressa ai sensi della legge 10 agosto 1950, n. 647; la sua economia è quella classica dei territori a mezzadria.

Di qui l'urgenza di un intervento legislativo, sia pure di natura eccezionale, che valga a liberare il comune di Chiusi da un onere intollerabile per le sue finanze e che mai potrebbe rifondere allo Stato.

Non credo si possa obiettare l'inopportunità di ricorrere a provvedimenti speciali di questo tipo, capaci di costituire un precedente pericoloso. E di fatti noi qui siamo di fronte ad un problema del tutto particolare, che affonda le proprie origini nelle complesse vicende di un periodo post-bellico molto turbinoso.

D'altra parte, seguendo la via delle ingiunzioni, dei pignoramenti e delle azioni forzose, non è che si possa dire risolto il problema di sostanza: il dissesto del comune imporrebbe comunque altri e magari diversi interventi dello Stato.

Tanto vale pertanto affrontare la questione nel solo modo in cui ci sembra logico e naturale di affrontarla, secondo le indicazioni che con questa proposta di legge affidiamo al vostro consenso ed alla vostra approvazione: concedere al comune l'ammontare del suo debito verso l'amministrazione del demanio, per rifonderlo poi al demanio stesso.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È autorizzata la concessione a favore del comune di Chiusi (Siena) di un contributo straordinario *una tantum* di lire 45.457.823.

ART. 2.

Alla copertura dell'onere di lire 45.457.823, derivante dall'attuazione della presente legge, si farà fronte mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno 1973.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto alle occorrenti variazioni di bilancio.